

# GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-COV-2 NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO D.L. n.1/2022 e Circolare Ministeriale n.11/2022

## INDIVIDUAZIONE E TRACCIAMENTO DEI CASI POSITIVI

### SCUOLA DELL'INFANZIA

Qualora ricorra la presenza di un solo caso di positività nella sezione o gruppo classe, vengono adottate le seguenti misure:

#### ALUNNI

- ✓ **Attività didattica:** sospesa per 10 giorni;
- ✓ **Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

#### PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella sezione/gruppo ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. In tale caso si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO):

1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:** rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:** la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la dose booster

*oppure*

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti

*oppure*

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

## SCUOLA PRIMARIA

1) Qualora ricorra la presenza di **un caso di positività nella singola classe**, vengono disposte le seguenti misure:

### ALUNNI

Per i compagni frequentanti la stessa classe dell'allievo risultato positivo:

✓ **Attività didattica:** in presenza. La consumazione dei pasti deve avvenire osservando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;

✓ **Misura sanitaria:** sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare (presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e NON IN AUTONOMIA DALLE FAMIGLIE) da svolgersi nelle immediatezze (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Qualora l'esito del tampone (T0) è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare le Autorità Sanitarie e non si rientra a scuola. Analogamente si procede per il tampone T5 se il risultato è positivo.

**In caso di tampone con esito positivo**, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato dall'ASL della procedura da adottare.

### PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe

---

ove è stata rilevata la presenza di un alunno positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. In tale ipotesi, si applica la misura dell'auto-sorveglianza

In ogni caso, si raccomanda il personale posto in auto - sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

2) Qualora ricorra la presenza di **due casi di positività nella singola classe**, vengono disposte le seguenti misure:

## **ALUNNI**

- ✓ **Attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ✓ **Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

## **PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)**

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In tale caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

## **TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

La nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, **per la popolazione scolastica delle scuole**

**secondarie di primo e secondo grado**, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

**Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.**

## **SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO**

1) Qualora ricorra la presenza di **un caso di positività nella classe**, vengono disposte le seguenti misure:

### **ALUNNI**

✓ **Attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; per la consumazione dei **pasti** a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

✓ **Misura sanitaria:** auto-sorveglianza.

### **PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)**

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

2) Qualora ricorra la presenza di **due casi di positività nella classe**, vengono disposte le seguenti misure:

## **ALUNNI**

**A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:**

- ✓ **Attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- ✓ **Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

**B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:**

- ✓ **Attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;
- ✓ **Misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

**I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. Pertanto, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questa fattispecie (presenza di due allievi positivi), consentendo di proseguire la didattica in presenza solamente per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo.**

## **PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)**

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

3) Qualora ricorra la presenza di **tre casi di positività nella singola classe**, vengono disposte le seguenti misure:

## **ALUNNI**

- ✓ **Attività didattica:** è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ✓ **Misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

## **PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)**

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

## **TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Il nuovo decreto favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

## **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE DI CARATTERE GENERALE**

### **Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza contempla:**

- *“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.*
- *E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);

- **Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- D.L.n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
- Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE. U.0000011. 08-01-2022 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;
- Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO);
- Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021.